



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [L.Cost. 30/05/2003, n. 1](#) > [L.Cost. 30/05/2003, n. 1](#) > [L.Cost. 30/05/2003, n. 1](#) > [Cost. 27/12/1947](#) > [Cost. 27/12/1947](#) > [Cost. 27/12/1947](#)

118. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cost. 27-12-1947 n.

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ⁽⁴³⁾. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ^(43/a).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

⁽⁴³⁾ Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

^(43/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, [L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1](#) (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).



De Agostini Professionale S.p.A.

Provincia di Venezia - FulShow v. 6.00